m_amte.CTVA.REGISTRO UFFICIALE.E.0017724.01-12-2025

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VAS

* * *

Parere n.9 del 17/11/2025

Programma:	Verifica di Assoggettabilità a VAS Aggiornamento del Programma Nazionale Cultura FESR 2021-2027 Rapporto Preliminare ID_VIP: 14351
Autorità Proponente:	Ministero della Cultura
Autorità Procedente:	Ministero della Cultura

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS
Sottocommissione VAS

VISTI:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" (d'ora innanzi d.lgs. n. 152/2006) e in particolare l'art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS) e ss.mm. ii;

- i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n.191 del 25/05/2024, n.203 del 03/06/2024, n.227 del 17/06/2024, n.244 del 01/07/2024, n. 260 del 12/07/2024, n.325 del 19/09/2024, n. 355 del 17/10/2024 di nomina dei Componenti della Commissione VIA-VAS, nominata con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica ministeriale n. 245 del 02/07/2024, così come modificato da ultimo dal decreto n. 81 del 01/04/2025, e composta come da Decreti del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica n.191 del 25/05/2024, n.203 del 03/06/2024, n.227 del 17/06/2024, n.244 del 01/07/2024, n. 260 del 12/07/2024, n. 325 del 19/09/2024, n. 355 del 17/10/2024, n. 371 del 23/10/2024, n. 456 del 27/12/2024, n. 426 del 6/12/2024, n. 38 del 05/02/2025, n. 43 del 10/02/2025, , n. 255 dell'11/09/2025, n. 258 del12/09/2025 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS.

VISTI:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (VAS);

- il D. Lgs. n. 152/2006 (l'art. 6, recante "*Oggetto della disciplina*"; l'art. 11, recante "*Modalità di svolgimento*"; l'art. 13, recante Redazione del rapporto ambientale e del Rapporto Ambientale preliminare, comma 1);

- il Decreto Legislativo del 16/06/2017, n. 104 recante "*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*", per gli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VIA e VAS;

- il Decreto-legge del 6/11/2021, n. 152 recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*" per gli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VAS;

- il Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137;

- la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000*";

- la Legge 29 aprile 2015, n. 57 "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992*";

- le Linee Guida Commissione Europea "*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*", relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997: "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*";

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2003 "*Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche*";

- Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "*HABITAT*" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR) - "*Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano*" (Intesa del 28.11.2019-Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019). Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019 (19A07968);

- le Linee Guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;

- le Linee Guida per l'Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella VAS della Commissione Europea-2013 (*Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment*);

- le Linee Guida "*Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente- Commissione Europe-2003*";

- la "*Carta Nazionale del Paesaggio, Elementi per una Strategia per il paesaggio Italiano*" MIBACT- 2018;

- il documento di indirizzo "*VAS - Valutazione di Incidenza: Proposta per l'integrazione dei contenuti*", settembre 2011, a cura del MATTM - Direzione Generale per le valutazioni ambientali - Divisione VAS, MiBAC - Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee Servizio IV - Tutela e Qualità del Paesaggio, ISPRA, Regioni e Province autonome.

- REGOLAMENTO (UE) 2024/1991 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869.

VISTA

- la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare principi e le norme concernenti la verifica di assoggettabilità a VAS:

  - la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (VAS).

  - il D. Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e in particolare:

- l'art. 5, recante "Definizioni", e in particolare il comma 1, lett. m-bis) secondo cui si intende per: "verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate";

- l'art. 6, recante "Oggetto della disciplina "e, in particolare:

  - il comma 2 secondo cui "Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

    a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque, la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni";

- il comma 3 secondo cui "Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento."

- il comma 3-bis secondo cui "L'Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente."

- L'art. 12, recante "Verifica di assoggettabilità" e, in particolare, il comma 3, secondo cui "Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente" e il comma 4 (come modificato dall'art.28 c.1 lett.a) della L. 108/2021), secondo cui "L'Autorità competente, sentita l'Autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18".

- L'Allegato 1 alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, recante "Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12";

- il Decreto Legislativo del 16/06/2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VIA e VAS;

- il Decreto-legge del 6/11/2021, n. 152 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" in considerazione degli aspetti di modifica dei tempi della disciplina VAS previsti all'art. 18;

- il Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art.10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137;

- la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000";

- la Legge 29 aprile 2015, n. 57 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992";

- le Linee Guida Commissione Europea "Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC", novembre 2001;

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

- Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR) - "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,

tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano";

- Le Linee Guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n. 133/2016;

- Le Linee Guida per l'Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella VAS della Commissione Europea - 2013 (Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment);

- La "Carta Nazionale del Paesaggio Elementi per una Strategia per il Paesaggio Italiano" MIBACT- 2018;

- il DPR 120/2003, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTI i regolamenti europei interessanti il Programma Nazionale "Cultura" 2021-2027:

- Rettifica del Regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti

- Regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo di coesione (di cui l'Italia non è beneficiaria in base alle regole esistenti), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund JTF), al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie comuni applicabili a tali Fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI), al Fondo sicurezza interna (FSI) e al BVMI

- Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione

- Regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE Plus)

- Regolamento Delegato (UE) 2014/240 della commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei

- Decisione di Esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027

DATO ATTO che in relazione al principio DNSH "do no significant harm"

- il Regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (Regolamento Tassonomia), relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, è una delle misure adottate dal Parlamento Europeo per attuare il "Piano d'azione per la finanza sostenibile" del 2018 della Commissione Europea;

- l'articolo 17 del Reg. UE 2020/852 prevede il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH, "do no significant harm"). Tale articolo definisce il "danno significativo" per i sei obiettivi ambientali contemplati dal regolamento;

- il Regolamento (UE) 2021/1060 (Common Provisions Regulation - CPR) al recital 10 afferma che "Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi dovrebbero contribuire all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche" sostenendo "attività che rispettino le norme

e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio" ss.mm.ll.

- la Comunicazione resa dalla Commissione UE 2021/C 58/01 recante Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non nuocere in modo significativo".

DATO ATTO che

- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Valutazioni Ambientali, – Divisione IV – Procedure di valutazione VIA VAS è l'Autorità Competente per la VAS;

- Il Ministero della Cultura- DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO Servizio V - Contratti e attuazione programmi -Autorità di Gestione del Programma Nazionale "Cultura" FESR 2021-2027 è l'Autorità Proponente;

- Con nota prot. MASE prot.0193559 del 20.10.2025, la Divisione IV – Procedure di valutazione VIA VAS ha comunicato la procedibilità dell'istanza (acquisita il 14.10.2025 prot.189716) di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica all'aggiornamento del "Programma nazionale cultura FESR 2021-2027", ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006;

- Con la medesima nota MASE prot.0193559 del 20.10.2025, con la quale la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato la procedibilità dell'istanza, è stato altresì individuato il responsabile del procedimento dell'istruttoria stessa.

- Con nota del 21.10.2025 prot n. MIC-DG-BPM. SERV.V 0002064, il MIC-DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO Servizio V - Contratti e attuazione programmi -Autorità di Gestione del Programma Nazionale "Cultura" FESR 2021-2027 l'Autorità proponente comunicava Avvio consultazione sul rapporto preliminare.

- **Le seguenti osservazioni, espresse ai sensi dell'art.12, comma 2 del D. Lgs.n.152/2006 e s.m.i., da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale:**

n.	Osservazioni pervenute	Prot. acquisizione	Data
1	Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise	MASE ingresso 0197594	24.10.2025
2	Agenzia Regionale Protezione Ambientale Lombardia	MASE ingresso 0202327	30.10.2025
3	Autorità di Sistema Portuale dello Stretto	MASE ingresso 0204903	03.11.2025
4	Regione Campania – Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali	MASE ingresso 0205497	03.11.2025
5	Agenzia Regionale Protezione Ambientale Lazio	MASE ingresso 0206373	04.11.2025
6	Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania ARPAC	MASE ingresso 0206222	04.11.2025
7	Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali	MASE ingresso 0026254	04/11/2025

CONSIDERATO che

- la documentazione acquisita a seguito dell'attivazione della fase di verifica di assoggettabilità a VAS del Programma nazionale "Cultura" 2021-2027 consiste in:

  - Programma Nazionale "Cultura" 2021-2027 - aggiornamento del rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ai sensi del D. Lgs 3.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii

  - Allegato "A" Analisi Territoriali

RICORDATO che

- Il Programma nazionale Cultura 2021-2027 si sviluppa nell'ambito delle finalità della politica di coesione, europea e nazionale 2021-2027 convergendo verso i traguardi fissati in sede europea e assunti dall'Accordo di Partenariato "per un'economia climaticamente neutra (*Green Deal europeo*) e per una società giusta e inclusiva (*Social Pillar europeo*) nel più ampio contesto di adesione all'Agenda ONU 2030", ove la cultura svolge un ruolo trasversale in tutte le dimensioni dello sviluppo sostenibile. Il Programma Nazionale si pone, altresì, in un rapporto di complementarità e sinergia con il cluster dedicato alla cultura del PNRR che, per entità delle risorse finanziarie coinvolte e per l'ampiezza degli ambiti di programmazione interessati che impegnano in uno sforzo congiunto tutti i livelli istituzionali, costituisce in questo periodo di programmazione il prioritario riferimento strategico.

- Il processo di riforma della politica di coesione ha preso avvio con la Comunicazione della Commissione COM (2025) 163 di aprile 2025 "Una politica di coesione modernizzata: la revisione intermedia" per concludersi con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19 settembre 2025 del Regolamento (UE) 2025/1913, che modifica il Regolamento (UE) 2021/1057 relativo al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e del Regolamento (UE) 2025/1914, che modifica i Regolamenti (UE) 2021/1058 (FESR) e (UE) 2021/1056 (JTF).

- Il nuovo Regolamento 2025/1914, con riferimento al FESR, introduce nuovi obiettivi specifici a valere sui cinque Obiettivi di policy, come riportati nel quadro che segue:

- La proposta di riprogrammazione del PN Cultura accoglie la sollecitazione della Commissione di utilizzare la revisione intermedia (MTR) dei programmi della politica di coesione per riorientarli verso le nuove priorità strategiche dell'UE e verso le sfide attuali ed emergenti conseguenti all'evoluzione del contesto economico, sociale e geopolitico e verso gli obiettivi climatici e ambientali.

- I nuovi obiettivi verso cui indirizzare gli investimenti della politica di coesione nel contesto della revisione intermedia dei Programmi riguardano i seguenti ambiti:

  - Competitività e decarbonizzazione

  - Difesa, sicurezza e preparazione civile

  - Alloggi a prezzi accessibili e sostenibili

  - Resilienza idrica

  - Transizione energetica

- Nell'ambito della riprogrammazione del PN Cultura è stato previsto l'inserimento di due obiettivi specifici previsti nella modifica regolamentare attraverso cui dare attuazione alle azioni sottoindicate:

  - O.S. 2.5 Resilienza idrica: *"promuovere l'accesso sicuro all'acqua, la gestione sostenibile delle risorse idriche, compresa la gestione integrata delle risorse idriche, e la resilienza idrica*"

    - azione 2.5.1 Efficientamento della gestione delle risorse idriche nei parchi e giardini storici;

- O.S. 2.12 Innovazione ed energia: "*promuovere gli interconnetterai energetici e le relative infrastrutture di trasmissione, distribuzione, stoccaggio e supporto, nonché la protezione delle infrastrutture energetiche critiche e l'implementazione di infrastrutture di ricarica*"

    - azione 2.12.1 Realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica nelle aree di pertinenza dei luoghi della cultura.

- la proposta di riprogrammazione, oltre all'attivazione dei due nuovi obiettivi specifici sopra indicati, prevede l'introduzione di una nuova azione, denominata "*1.2.2 Digitalizzazione del patrimonio di biblioteche archivi, Istituti storici e culturali, archivi e musei d'impresa*", la cui dotazione permette di esaurire la quota di risorse non ancora impegnata a valere sulla priorità 1 "*Ampliamento dell'accesso al patrimonio digitale e rafforzamento della competitività delle imprese culturali*".

- Le Finalità del PN Cultura 2021-2027 possono riassumersi nei seguenti punti:

    - Valorizzare le opportunità offerte dall'economia digitale nel contesto della gestione dei luoghi di cultura e delle attività culturali e promuovere l'innovazione dei processi e dei prodotti delle imprese che operano nei settori della cultura (OP 1)

    - Sostenere interventi di efficientamento energetico e di riduzione dei rischi naturali nei luoghi della cultura (musei, aree archeologiche, biblioteche, archivi, ecc.), misure per aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, nonché la resilienza idrica nei parchi e giardini storici (OP 2)

    - Ampliare e migliorare l'accesso alla cultura a beneficio di gruppi sociali che attualmente ne sono esclusi e garantire una più ampia inclusione sociale attraverso la pratica e la partecipazione culturale (OP 3)

- Il programma è rivolto alle regioni del Mezzogiorno: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

- L'aggiornamento del Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS è stato predisposto al fine di aggiornare la valutazione a seguito dell'introduzione di nuove azioni e obiettivi specifici nel PN Cultura 2021-2027. Restano fermi i contenuti e le valutazioni già effettuate nel Rapporto preliminare approvato con Decreto n. 192 del 12 agosto 2022

CONSIDERATO che il Rapporto Preliminare (RP) è articolato come segue:

1) Premessa	Nella premessa vengono trattate le finalità del RP ovvero si evidenzia che con il Decreto n. 192 del 12.08.2022, il MiTE ha escluso il PN Cultura 2021–2027 dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), sulla base del Parere VIA-VAS n. 43/2022. A seguito della riprogrammazione del Piano, che introduce due nuovi obiettivi specifici e azioni, è stato redatto un documento integrativo per aggiornare il Rapporto preliminare del 2022 e consentire una nuova valutazione indicando i capitoli che hanno subito aggiornamenti. Nello specifico si evidenzia che il Rapporto Preliminare aggiorna: - il capitolo 2 "Finalità e struttura del PN", con riferimento particolare il paragrafo 2.2 Descrizione degli Obiettivi Specifici e delle azioni previste dal Programma inserendo i) i nuovi obiettivi specifici assunti dal programma e le relative azioni e dando evidenza ii) alle modifiche intervenute nel corso dell'attuazione e già vigenti che hanno introdotto alcuni accorpamenti di azioni, mantenendo inalterati gli obiettivi; - il capitolo 3 "Obiettivi di sostenibilità ambientale del Programma" con riferimento

	alla Normativa nazionale e sovranazionale di riferimento (paragrafo 3.1); - il capitolo 4 "Effetti dell'attuazione del Programma" con gli effetti ambientali delle nuove azioni inizialmente non previste; - Il capitolo 5 "Coerenza con il Principio DNSH" inserendo le schede di verifica della coerenza delle tre nuove azioni con il principio Do not significant harm (DNSH); - l'Allegato A – Analisi territoriali tenendo conto dei dati resi disponibili dalla statistica pubblica nell'ultimo triennio con riferimento alle componenti ambientali.
1.1) Iter procedurale di verifica di assoggettabilità a VAS	Il capitolo descrive in sintesi il procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), noto anche come screening, evidenziando che anche piani non direttamente rientranti nell'ambito VAS possono essere sottoposti a verifica se definiscono il quadro per l'autorizzazione di progetti. In caso di modifiche a strumenti già valutati, la verifica riguarda solo nuovi impatti ambientali non precedentemente considerati.
2) Finalità e struttura del PN Cultura a seguito della riprogrammazione	La riprogrammazione del PN Cultura accoglie l'invito della Commissione europea a utilizzare la revisione intermedia (MTR) per riallineare i programmi della politica di coesione alle nuove priorità strategiche dell'UE, in risposta alle sfide economiche, sociali, geopolitiche e ambientali. In particolare, introduce nuovi obiettivi e azioni legati alla transizione ecologica, resilienza idrica, sicurezza civile, digitalizzazione del patrimonio culturale e alloggi sostenibili, riallocando parte delle risorse disponibili per affrontare le sfide attuali e future.
2.1) Descrizione degli obiettivi e finalità del PN Cultura	Il PN Cultura 2021–2027, promosso dal Ministero della Cultura, mira a sostenere la politica di coesione europea e nazionale, contribuendo alla transizione verde, all'inclusione sociale e allo sviluppo sostenibile, in linea con il Green Deal, il Pilastro Sociale europeo e l'Agenda ONU 2030. Il programma valorizza il ruolo della cultura come leva trasversale per ridurre disuguaglianze territoriali e sociali, promuovere economie creative e rafforzare il patrimonio culturale, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. In sinergia con il PNRR, il PN Cultura intende guidare e supportare le politiche locali attraverso interventi innovativi e coordinati, basati sul patrimonio statale e orientati alla digitalizzazione, sostenibilità ambientale e sicurezza dei luoghi della cultura. (come dichiarato dal soggetto proponente: "*Si riporta di seguito il paragrafo, già presente nel Rapporto preliminare del 2022, in quanto nessuna modifica introdotta ha effetti sulle finalità e sugli obiettivi strategici del PN Cultura.*)
2.2) Descrizione degli Obiettivi Specifici e delle azioni previste dal Programma	Il capitolo 2.2 aggiorna la struttura del PN Cultura 2021–2027 in seguito alla riprogrammazione di metà periodo, introducendo due nuovi obiettivi specifici nell'ambito dell'OP2 e una nuova azione nell'OP1. Vengono inoltre riportate modifiche non sostanziali approvate dal Comitato di Sorveglianza, come accorpamenti di azioni, eliminazioni e perfezionamenti testuali. Il capitolo presenta un confronto tra la versione originaria, quella vigente e quella riprogrammata del programma, illustrando sinteticamente le azioni previste in coerenza con gli obiettivi strategici della politica di coesione europea. (come dichiarato dal soggetto proponente: *Si presenta di seguito un aggiornamento del paragrafo 2.2, contenuto nel Rapporto preliminare predisposto nel 2022.*)

Quadro 1 – Articolazione del PN Cultura per Obiettivo di Policy, Obiettivo Specifico e Azioni – Versione oggetto di Decisione C (2022) 7959, Versione vigente e Proposta di riprogrammazione

PN Cultura – Decisione C(2022)7959 del 28.10.2022			PN vigente			Proposta di riprogrammazione PN (ottobre 2025)		
OP	OS	Azioni	OP	OS	Azioni	OP	OS	Azioni
1	1.2	1.2.1 Creazione di una infrastruttura digitale comune per la gestione automatizzata di servizi di e-booking, biglietteria elettronica e di profilazione dell'utenza	1	1.2	1.2.1 Creazione di una infrastruttura digitale comune per la gestione automatizzata di servizi di e-booking, biglietteria elettronica e di profilazione dell'utenza	1	1.2	1.2.1 Creazione di una infrastruttura digitale comune per la gestione automatizzata di servizi di e-booking, biglietteria elettronica e di profilazione dell'utenza
								1.2.2 Digitalizzazione del patrimonio di biblioteche, archivi, istituti storici e culturali, archivi e musei di impresa
	1.3	1.3.1 Promuovere la nascita, la crescita, e il posizionamento competitivo delle imprese nei settori culturali		1.3	1.3.1 Promuovere la nascita, la crescita, e il posizionamento competitivo delle imprese nei settori culturali e creativi		1.3	1.3.1 Promuovere la nascita, la crescita, e il posizionamento competitivo delle imprese nei settori culturali e creativi
2	2.1	2.1.1 Realizzazione di interventi strutturali e impiantistici per l'efficientamento energetico dei luoghi della cultura statali	2	2.1	2.1.1 Realizzazione di interventi strutturali e impiantistici per l'efficientamento energetico dei luoghi della cultura pubblici	2	2.1	2.1.1 Realizzazione di interventi strutturali e impiantistici per l'efficientamento energetico dei luoghi della cultura pubblici
		2.1.2 Cantieri pilota - Interventi per la riqualificazione energetica di complessi monumentali di particolare rilevanza storico-artistica						
	2.4	2.4.1 Realizzazione di interventi di prevenzione e messa in sicurezza dal rischio sismico dei luoghi della cultura		2.4	2.4.1 Realizzazione di interventi di prevenzione e messa in sicurezza dal rischio sismico dei luoghi della cultura e di adattamento ai cambiamenti climatici		2.4	2.4.1 Realizzazione di interventi di prevenzione e messa in sicurezza dal rischio sismico dei luoghi della cultura e di adattamento ai cambiamenti climatici
		2.4.3 Cantieri pilota - Interventi per la prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali di complessi monumentali di particolare rilevanza storico-artistica						
		2.4.2 Interventi per prevenire la perdita di beni del patrimonio culturale coinvolti in eventi calamitosi e per la gestione sostenibile dei processi di recupero del patrimonio edilizio storico			-----			-----
		-----			-----		2.5	2.5.1 Efficientamento della gestione delle risorse idriche nei parchi e giardini storici
		-----			-----		2.12	2.12.1 Realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica nelle aree di pertinenza dei luoghi della cultura
4	4.6	4.6.1 Interventi di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura statali per l'ampliamento della partecipazione culturale	4	4.6	4.6.1 Interventi di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura pubblici per l'ampliamento della partecipazione culturale e Progetti locali di rigenerazione a base culturale	4	4.6	4.6.1 Interventi di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura pubblici per l'ampliamento della partecipazione culturale e Progetti locali di rigenerazione a base culturale
		4.6.2 Progetti locali per la partecipazione culturale e la promozione della creatività contemporanea						
		4.6.3 Accompagnamento e capacitazione dei soggetti istituzionali pubblici e privati nella realizzazione di modelli di governance partecipativa e di collaborazione partenariale			4.6.2 Accompagnamento e capacitazione dei soggetti istituzionali pubblici e privati nella realizzazione di modelli di governance partecipativa e di collaborazione partenariale			4.6.2 Accompagnamento e capacitazione dei soggetti istituzionali pubblici e privati nella realizzazione di modelli di governance partecipativa e di collaborazione partenariale
-	-	Assistenza tecnica	-	-	Assistenza tecnica	-	-	Assistenza tecnica

3.1) Normativa nazionale e sovranazionale e di riferimento	Il capitolo 3.1 illustra come la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale costituisca la base per valutare gli effetti del PN Cultura 2021–2027 sullo sviluppo sostenibile. Tali obiettivi sono selezionati in funzione delle caratteristiche del Programma e del suo potenziale impatto, positivo o negativo, e sono coerenti con i quadri strategici internazionali, europei e nazionali. La valutazione si fonda sull'analisi delle principali strategie ambientali di riferimento e sul contesto territoriale, con particolare attenzione alle criticità e potenzialità ambientali delle aree interessate dagli interventi.
3.2) Obiettivi ambientali proposti ai sensi del Regolamento Tassonomia	Il capitolo 3.2 illustra come il PN Cultura 2021–2027 si ispiri al Regolamento (UE) 2020/852, noto come Regolamento Tassonomia, per definire i propri obiettivi ambientali. Questo regolamento stabilisce i criteri per valutare l'eco-sostenibilità degli investimenti e integra i principi dell'Agenda 2030, basata su sostenibilità economica, sociale e ambientale. Il PN Cultura assume tali riferimenti strategici, compreso il Green Deal europeo e l'Accordo di Parigi, per contribuire alla riduzione delle emissioni e alla transizione verso un'Unione climaticamente neutra entro il 2050. Gli obiettivi ambientali considerati sono quelli indicati all'articolo 9 del Regolamento Tassonomia.
4.) Effetti dell'attuazione del Programma	Il capitolo 4 analizza gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione del PN Cultura 2021–2027, aggiornando le valutazioni già contenute nel Rapporto preliminare del 2022. L'analisi considera i nuovi obiettivi specifici e le nuove azioni introdotte, nonché gli accorpamenti già vigenti, e si basa sul contesto territoriale e ambientale di riferimento. Viene valutato l'impatto delle singole azioni su componenti ambientali significative come aria, acqua, suolo, biodiversità, paesaggio, salute umana, mobilità, energia e rifiuti. La metodologia adottata, conforme alla direttiva 2001/41/UE, consente di stimare in fase preliminare la portata, la durata e la reversibilità degli effetti, tenendo conto anche di eventuali rischi e caratteristiche specifiche delle aree coinvolte. L'obiettivo è orientare le azioni del Programma verso uno sviluppo sostenibile e rispettoso delle risorse ambientali, adattandole alle peculiarità dei

	territori interessati.
4.1.) Obiettivo strategico 1- Un'Europa più competitiva e intelligente	Il capitolo 4.1 analizza gli effetti ambientali delle azioni previste nell'ambito dell'Obiettivo Strategico 1, volto a promuovere un'Europa più competitiva e intelligente. Le azioni proposte, orientate all'ampliamento dell'accesso al patrimonio digitale e al sostegno dell'innovazione nelle imprese culturali e creative, non presentano impatti ambientali significativamente negativi. L'azione 1.2.1, che prevede la creazione di un'infrastruttura digitale per servizi culturali automatizzati, genera benefici in termini di fruizione e benessere, pur richiedendo attenzione alla gestione dei rifiuti elettronici. La nuova azione 2.1.2, dedicata alla digitalizzazione del patrimonio culturale cartaceo, comporta potenziali impatti indiretti legati al consumo energetico e alla produzione di RAEE, mitigabili con l'uso di energie rinnovabili e una corretta gestione dei dispositivi. Infine, l'azione 1.3.1, volta a rafforzare la competitività delle imprese culturali e creative, non presenta effetti ambientali negativi rilevanti e contribuisce positivamente alla valorizzazione del patrimonio culturale e al benessere sociale, promuovendo inclusione, parità di genere e accessibilità.
4.2) Obiettivo strategico 2- Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni	Il capitolo 4.2 analizza gli effetti ambientali delle azioni previste nell'ambito dell'Obiettivo Strategico 2, dedicato a promuovere un'Europa resiliente, verde e a basse emissioni. Le azioni proposte, che riguardano l'efficientamento energetico, la riduzione dei rischi naturali e la resilienza idrica, non presentano impatti ambientali significativamente negativi. Gli interventi di riqualificazione energetica nei luoghi della cultura, inclusi complessi monumentali, generano benefici diretti su energia, qualità dell'aria e salute umana, contribuendo alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della vivibilità, pur richiedendo attenzione alla gestione dei rifiuti. Analogamente, le azioni di prevenzione e messa in sicurezza dal rischio sismico e dai cambiamenti climatici rafforzano la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza delle persone, con effetti positivi su suolo, paesaggio e salute, anche in questo caso con la necessità di gestire correttamente i materiali di scarto. La nuova azione dedicata all'efficientamento idrico nei parchi e giardini storici migliora la sostenibilità della gestione irrigua, riducendo i consumi e valorizzando il ruolo ambientale e sociale di questi spazi, con benefici su risorse idriche, paesaggio e qualità dell'aria. Infine, l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici nei luoghi della cultura favorisce la mobilità sostenibile e la riduzione delle emissioni, con effetti positivi su aria, mobilità e salute. Eventuali impatti su paesaggio, rifiuti ed energia sono considerati trascurabili e mitigabili attraverso criteri ambientali minimi, uso di fonti rinnovabili e una corretta gestione del ciclo di vita dei materiali.
4.3) Obiettivo strategico 4- Un'Europa più sociale e inclusiva	Il capitolo 4.3 analizza gli effetti ambientali delle azioni previste nell'ambito dell'Obiettivo Strategico 4, volto a promuovere un'Europa più sociale e inclusiva. Le azioni proposte, orientate all'ampliamento della partecipazione culturale e alla promozione della creatività contemporanea, non generano impatti ambientali negativi significativi. Gli interventi di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura pubblici, così come i progetti locali di rigenerazione a base culturale, contribuiscono positivamente alla valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico e al benessere delle comunità, favorendo l'inclusione sociale. L'azione dedicata all'accompagnamento e alla capacitazione degli attori istituzionali per la governance partecipativa, per la sua natura immateriale, non comporta effetti ambientali e non è soggetta a valutazione secondo il principio DNSH.

5.) Coerenza con il Principio DNSH	Il capitolo 5 presenta la verifica di coerenza del PN Cultura 2021–2027 con il principio "do no significant harm" (DNSH), introdotto dalla politica di coesione 2021–2027 e disciplinato dall'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 (Regolamento Tassonomia). Tale principio garantisce che gli investimenti sostenuti dai fondi europei non arrechino danni significativi agli obiettivi ambientali dell'Unione. La valutazione condotta evidenzia che gli Obiettivi Specifici e le azioni previste dal Programma, per loro natura e finalità, non generano impatti ambientali negativi rilevanti e risultano quindi compatibili con il DNSH. Le schede di valutazione sono state redatte secondo il format adottato per il PNRR.
Conclusioni	Il capitolo 6 presenta le conclusioni della valutazione ambientale del PN Cultura 2021–2027, confermando l'assenza di impatti ambientali significativi e la piena coerenza del Programma con il principio "do no significant harm" (DNSH), come previsto dal Regolamento UE 2020/852. Le analisi condotte hanno considerato la natura degli interventi, le caratteristiche delle aree coinvolte e la reversibilità degli impatti, escludendo rischi per l'ambiente e la salute umana. Per ciascun Obiettivo Strategico, le azioni risultano compatibili con il DNSH. L'Obiettivo 1, dedicato alla competitività e all'innovazione digitale, promuove interventi che migliorano la qualità della vita e valorizzano il patrimonio culturale senza effetti negativi sull'ambiente. L'Obiettivo 2, incentrato sulla resilienza e la sostenibilità, sostiene misure di efficientamento energetico, gestione idrica e adattamento climatico con impatti ambientali positivi. L'Obiettivo 4, volto all'inclusione sociale, favorisce l'accesso alla cultura e la rigenerazione dei luoghi culturali, generando benefici per la popolazione e il paesaggio, senza criticità ambientali. Tutti gli interventi sono dunque considerati conformi al principio DNSH.

ALLEGATO Analisi Territoriale	L'aggiornamento del PN Cultura 2021–2027 presenta l'analisi ambientale di contesto, con l'obiettivo di valutare lo stato delle componenti ambientali nei territori interessati dagli interventi del Programma. Tale analisi serve a comprendere le relazioni tra fattori socioeconomici, geografici e demografici e le dinamiche ambientali, al fine di individuare gli obiettivi di sostenibilità e valutare gli impatti ambientali diretti e indiretti. Per garantire una base conoscitiva solida, sono stati selezionati indicatori ambientali aggiornati, in gran parte derivati dagli SDGs dell'ONU e dai dati ISTAT, corredati da metainformazioni che ne assicurano affidabilità e aggiornamento. L'analisi si basa sulle componenti ambientali previste dalla Direttiva 2001/42/CE e su altri fattori rilevanti per il Programma. Per ciascuna regione analizzata, vengono descritte le condizioni ambientali, i principali indicatori, i trend osservati e la qualità delle informazioni, secondo il modello DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte). Questo approccio consente di delineare un quadro coerente per la valutazione ambientale strategica (VAS) del Programma. Le componenti ambientali analizzate nelle regioni di riferimento del PN Cultura 2021–2027 (Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna) coprono un ampio spettro di ambiti strategici per lo sviluppo sostenibile. La qualità dell'aria, pur in miglioramento, presenta ancora criticità in diverse aree italiane, richiedendo interventi coerenti con il Green Deal europeo e il Quadro 2030 per il clima e l'energia. La gestione delle risorse idriche è regolata da normative europee che mirano alla tutela e all'uso sostenibile dell'acqua, con obiettivi da raggiungere entro il 2027 e una strategia di resilienza idrica definita nel 2025. Il suolo, risorsa non rinnovabile, è minacciato da degrado e cattiva gestione, e la sua protezione è centrale negli obiettivi 11, 13 e 15 dell'Agenda ONU 2030. La natura e la biodiversità sono

	tutelate da convenzioni e direttive europee che promuovono la conservazione degli ecosistemi e contrastano la perdita di specie. Il patrimonio storico culturale e il paesaggio naturale sono salvaguardati da strumenti internazionali come la Convenzione europea del Paesaggio e quella UNESCO sul patrimonio immateriale, che ne promuovono la valorizzazione e l'integrazione nelle politiche territoriali. La salute umana è strettamente legata alla qualità ambientale, con l'Agenda 2030 che ne riconosce la centralità attraverso l'obiettivo 3. In ambito energetico, la transizione verso fonti rinnovabili e l'efficienza energetica sono fondamentali per contrastare i cambiamenti climatici, in linea con l'obiettivo 7. La gestione dei rifiuti è orientata alla riduzione degli scarti e alla promozione dell'economia circolare, come previsto dagli obiettivi 11 e 12. Infine, la mobilità sostenibile, prioritaria nel Green Deal europeo, punta alla riduzione delle emissioni e al trasferimento dei trasporti verso modalità più ecologiche, contribuendo allo sviluppo di città e comunità sostenibili. Ciascun paragrafo illustra, per ciascuna regione: Stato della componente: descrizione della componente identificando, dove possibile, lo stato relativo alle tematiche di interesse ambientale e i principali indicatori; Sintesi e trend: individuazione dei principali aspetti di sintesi rispetto alle tematiche ambientali e identificazione in forma tabellare dei principali indicatori ad esse riferite, con l'indicazione dello stato e del trend, della qualità dell'informazione e del DPSIR

TENUTO CONTO

- **delle osservazioni espresse ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. da parte dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale;**

n.	SCA	Sintesi delle osservazioni pervenute
1	Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise	L'Ente evidenzia di *aver valutato con attenzione gli aggiornamenti proposti nel Piano Nazionale Cultura e di ritenere gli obiettivi strategici coerenti con le politiche di tutela promosse* dall' Ente
2	Agenzia Regionale Protezione Ambientale Lombardia	L'Agenzia evidenzia che *Tra le normative individuate, con particolare riferimento alla tabella Strategie, si suggerisce di inserire e considerare, oltre alla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, anche la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, con particolare riferimento alle azioni: "Realizzazione di interventi di prevenzione e messa in sicurezza dal rischio sismico dei luoghi della cultura e di adattamento ai cambiamenti climatici" e alla nuova azione prevista:* *"Efficientamento della gestione delle risorse idriche nei parchi e giardini storici" in quanto tali azioni dovrebbero essere coerenti e sinergiche alle indicazioni e contenuti della strategia.*

3	Autorità di Sistema Portuale dello Stretto	L'Autorità ha formulato le osservazioni che si riportano sinteticamente di seguito: 1. *Integrazione della dimensione portuale e costiera nel PN Cultura e nella VAS* Riconoscere il Sistema Portuale dello Stretto come infrastruttura strategica (culturale, ambientale, logistica) e integrarlo nel PN Cultura e nella VAS. 2. *Valorizzazione dei waterfront portuali e rigenerazione urbana costiera* Includere nel Programma interventi di riqualificazione e rigenerazione dei waterfront portuali (Messina, Reggio Calabria, Milazzo, Villa, Saline) per la riconnessione città-mare. 3. *Tutela ambientale e gestione integrata delle coste e delle aree portuali* Prevedere un coordinamento operativo (tra AdSP, Regioni, MiC) nel PN Cultura e nella VAS per la gestione sostenibile delle coste e dei porti, in linea con la Direttiva Strategia Marina -Direttiva 2008/56/CE - 4. *Mobilità sostenibile e intermodalità marittima* Contribuire alla mobilità sostenibile (priorità VAS) mediante elettrificazione banchine (cold ironing), potenziamento collegamenti a basso impatto e integrazione con sistemi di trasporto pubblico/ferroviario. 5. *Coerenza con la pianificazione strategica e ambientale di sistema* Inserire un riferimento esplicito alla coerenza tra PN Cultura/VAS e gli strumenti di pianificazione già operativi dell'AdSP (in particolare DPSS e DEASP). 6. *Partecipazione alla governance del Programma* Includere le Autorità di Sistema Portuale tra i soggetti istituzionali della governance del PN Cultura, come previsto dal Rapporto VAS sulla cooperazione istituzionale.
4	Regione Campania – Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali	Nota con la quale l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali ha inoltrato il Rapporto Preliminare alla Direzione Generale 209.00.00 - Politiche Culturali e Turismo e all'ufficio 209.01.00 - Settore Promozione e valorizzazione dei beni culturali della Regione Campania
5	Agenzia Regionale Protezione Ambientale Lazio	L'Agenzia ha rilevato che *dall'esame della documentazione fornita, essendo il Lazio escluso dai territori oggetto del Programma non si ravvedono problematiche per le quali segnalare impatti ambientali diretti sulla Regione Lazio derivanti dalla matrice rifiuti. Si evidenzia tuttavia che l'analisi territoriale presentata nell'allegato A non fornisce informazioni che permettano una valutazione di eventuali impatti indiretti derivanti dalle regioni confinanti (Molise e Campania).*
6	Agenzia Regionale Protezione	L'Agenzia, *tenuto conto del parere espresso dal MiTE, Direzione Generale Valutazioni ambientali in merito alla non assoggettabilità a VAS del PN*

	Ambientale Campania	*Cultura 2021-2027* e *considerati i nuovi obiettive ed azioni specifiche introdotte nella riprogrammazione per i quali non si ipotizzano impatti significativi sulle componenti ambientali/territoriali considerate ritiene di non fornire specifiche osservazioni in merito alla assoggettabilità a VAS del Programma.*
7	Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali	*Esaminata la documentazione agli atti, comunica che nessun intervento previsto ricade nel territorio di competenza della scrivente Autorità.*

RICORDATO che:

- la verifica di assoggettabilità a VAS viene effettuata sulla base dei criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 della Parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali

- che detti criteri, di cui all'Allegato 1, sono articolati in base:

  1) alle caratteristiche del Piano ed in particolare:

     a) se stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

     b) come influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

     c) se è pertinente per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

     d) se vi sono pertinenti problemi ambientali e se è quantitativamente rilevante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;

  2) alle caratteristiche degli effetti e delle aree potenzialmente interessate ed in particolare:

     e) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;

     f) carattere cumulativo degli effetti;

     g) natura transfrontaliera degli effetti;

     h) rischi per la salute umana o per l'ambiente;

     i) entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);

     j) valore e vulnerabilità dell'area interessata a causa: i) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; ii) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; iii) dell'utilizzo intensivo del suolo;

     k) effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

EVIDENZIATO che:

- Secondo l'interpretazione delle Linee Guida della Commissione Europea "Attuazione della Direttiva 2001/42/CE", deve essere considerata l'intera serie dei criteri di assoggettabilità avanti citati in modo da poter

applicare quelli maggiormente pertinenti. La piena applicabilità di ciascun criterio dipende, infatti, dal tipo e dalle caratteristiche del Piano/Programma e dal livello di conoscenza delle misure del Piano/Programma e delle aree in cui tali misure saranno attuate. I criteri riferibili direttamente alle caratteristiche del Piano/Programma, vista la loro correlazione con le caratteristiche proprie dei piani/programmi, in linea di massima sono sempre pertinenti e, quindi, applicabili per qualunque tipo di piano. I criteri correlati alle caratteristiche dei possibili impatti e/o effetti ambientali e dell'area interessata richiedono, per la loro piena applicazione, la conoscenza delle misure che il Piano/Programma intenderà attuare e la loro localizzazione.

CONSIDERATO che

- L'aggiornamento del Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS è stato predisposto al fine di aggiornare la valutazione a seguito dell'introduzione di nuove azioni e obiettivi specifici nel PN Cultura 2021-2027. Restano fermi i contenuti e le valutazioni già effettuate nel Rapporto preliminare approvato con Decreto n. 192 del 12 agosto 2022.

- La VAS offre uno strumento di supporto al processo decisionale e non rappresenta un mero procedimento autorizzativo e di controllo e, oltre alla verifica preventiva degli effetti - negativi e/o positivi che un Piano/Programma può avere a seguito delle ricadute della sua attuazione, valuta e verifica l'efficacia della strategia posta in atto, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale posti dal piano/programma stesso.

- Lo sviluppo di ulteriori fasi valutative previste dall'attuazione dell'intero processo di VAS garantisce un'opportunità di approfondimento e completezza valutativa, potenziando le ricadute in termine di effetti positivi del piano e l'individuazione della strategia di intervento più efficace per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del piano e indirizzando, con più efficacia, la pianificazione di settore a scala regionale e locale, migliorando così il piano stesso.

- Per poter svolgere la verifica di assoggettabilità, il Rapporto Preliminare deve contenere le caratteristiche del Programma, degli effetti e delle aree che possono essere interessate.

CONSIDERATO E VALUTATO che (rispetto ai criteri di cui all'Allegato 1 del D. Lgs 152/2006):

- L'Autorità Proponente fornisce nel RP del Programma le informazioni utili al fine di valutarne la coerenza con i criteri di cui all'Allegato 1 del D. Lgs 152/2006 richiamandoli esplicitamente nella metodologia di valutazione svolta;

- Con riferimento alle caratteristiche del Programma, l'Autorità Proponente riporta nel capitolo 2 che l'aggiornamento riguarda la riprogrammazione del PN Cultura 2021-2027, finanziato con fondi FESR, in linea con la Politica di coesione europea e con gli Obiettivi di Policy (OP1 e OP2) previsti dall'Accordo di Partenariato. Viene infatti menzionata la connessione con l'OP1 – Un'Europa più intelligente e l'OP2 – Un'Europa più verde, i quali derivano direttamente dall'impianto strategico UE 2021-2027. Nel capitolo 4 il Rapporto descrive come le nuove azioni (digitalizzazione, efficientamento idrico, mobilità sostenibile nei luoghi della cultura) siano orientate alla sostenibilità ambientale, alla riduzione dei consumi di risorse e alla transizione ecologica, coerentemente con i principi europei del Green Deal e con gli obiettivi DNSH (Do No Significant Harm); si evidenzia anche la coerenza con i principi internazionali di sostenibilità, poiché le schede DNSH applicano la metodologia comunitaria derivante dal Regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia verde. Il capitolo 5 si collega direttamente il Programma ai riferimenti di sostenibilità ambientale internazionali, europei e nazionali, citando l'applicazione del principio DNSH e il rispetto dei criteri ambientali europei di transizione ecologica, energia pulita e gestione sostenibile delle risorse.

- Il Rapporto preliminare evidenzia che gli obiettivi e le azioni del Programma Nazionale "Cultura 2021-2027" risultano coerenti e complementari alle misure del PNRR, in particolare nelle aree di intervento relative alla digitalizzazione del patrimonio culturale, all'efficientamento energetico e idrico dei luoghi della cultura e alla

transizione ecologica. Tale coerenza, implicita nell'impostazione del Programma e nelle nuove azioni introdotte con l'aggiornamento 2025, consente di affermare che l'attuazione degli obiettivi avverrà in coordinamento funzionale e sinergico con il PNRR, nel rispetto dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e del principio di integrazione tra fondi FESR e risorse nazionali.

- Dall'esame dei Capitoli 4 e 5 del Rapporto preliminare si evince che l'Autorità Proponente dimostra come le azioni previste dal Programma non generino effetti ambientali negativi significativi; anzi, per la loro stessa natura, esse producono impatti positivi sui sistemi ambientali e culturali, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile e al rispetto del principio DNSH, in coerenza con la programmazione europea 2021-2027.

- L'assenza di impatto significativo è confermata anche nelle analisi condotte all'interno del capitolo 5 all'interno del quale l'Autorità Proponente conferma la coerenza del PN Cultura 2021–2027 con il principio DNSH, ai sensi del Regolamento (UE) 2020/852. La verifica, condotta secondo il format PNRR, evidenzia che le azioni previste non generano impatti ambientali negativi significativi e risultano compatibili con gli obiettivi ambientali dell'Unione; la verifica condotta evidenzia che tutte le azioni previste dal Programma, comprese quelle introdotte con la riprogrammazione, non generano impatti ambientali negativi significativi. Al contrario, molte di esse contribuiscono positivamente alla sostenibilità, alla tutela del patrimonio culturale e al benessere delle comunità. Per ciascun Obiettivo Strategico – dalla digitalizzazione e innovazione (OS1), all'efficientamento energetico e alla resilienza idrica (OS2), fino all'inclusione sociale e alla partecipazione culturale (OS4) – le azioni risultano pienamente conformi al principio DNSH.

- Tutto ciò considerato e valutato rispetto a quanto riportato dall'Autorità Proponente, si può desumere che il Programma si configura come piano di coordinamento finanziario e operativo, volto a supportare azioni di tutela, fruizione sostenibile e innovazione digitale dei luoghi della cultura; le nuove azioni introdotte (efficientamento idrico nei parchi e giardini storici; infrastrutture di ricarica nei luoghi della cultura) sono interventi puntuali, di scala locale, realizzabili nel rispetto delle normative edilizie, ambientali e paesaggistiche vigenti. Le azioni non definiscono localizzazioni specifiche né modificano il quadro pianificatorio territoriale o urbanistico; gli interventi successivi saranno comunque soggetti a eventuali autorizzazioni paesaggistiche, archeologiche o ambientali di dettaglio. Pertanto, il Programma non appare suscettibile di produrre effetti ambientali o culturali significativi tali da richiedere una VAS completa, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.lgs. 152/2006, condizione che vengano rispettate le prescrizioni di monitoraggio ambientale e culturale di seguito indicate.

- Al fine di garantire la sostenibilità delle azioni e la tutela dei beni culturali e paesaggistici, si raccomanda quanto segue:

  a) Risorse idriche: monitorare, per gli interventi di efficientamento idrico nei parchi e giardini storici, l'effettiva riduzione dei prelievi da acquiferi e la qualità delle acque utilizzate.

  b) Energia e mobilità: per le infrastrutture di ricarica nei luoghi della cultura, monitorare numero, localizzazione, impatti su suolo e paesaggio, consumi elettrici e produzione di energia da fonti rinnovabili.

  c) Biodiversità e verde storico: verificare che gli interventi idrici non alterino specie vegetali o assetti paesaggistici dei giardini storici; si consiglia d'introdurre indicatori di stato della vegetazione e del consumo d'acqua.

  Inoltre, si suggeriscono i seguenti indicatori da utilizzare per monitorare il conseguimento degli obiettivi ambientali del Programma:

  d) indicatori di consumo idrico, energetico e di riduzione emissioni;

  e) stato di conservazione e fruizione dei beni culturali interessati;

f) eventuali criticità o superamenti delle soglie prestazionali.

- Tutto ciò considerato e valutato rispetto a quanto riportato dall'Autorità Proponente circa la valutazione del Programma rispetto ai criteri di assoggettabilità stabiliti dalla normativa, questo non determina effetti negativi significativi sull'ambiente; al contrario sono evidenti ricadute positive sull'ambiente a partire dagli effetti positivi diretti che producono le azioni in tema di efficienza energetica, resilienza idrica fino all'inclusione sociale e alla partecipazione culturale. La mancanza di significatività degli effetti ambientali negativi del Programma dovrà essere garantita anche in fase attuativa allorquando saranno chiariti l'entità e l'estensione delle azioni attraverso l'adozione di opportuni criteri di tutela ambientale, così come indicato in precedenza e così come richiesto anche da osservazioni ricevute.

VALUTATO che, in relazione al principio DNSH

- Il Proponente affronta il tema del principio "Do No Significant Harm" (DNSH) all'interno di un apposito capitolo del Rapporto Preliminare (Capitolo 5), dedicato alla valutazione degli impatti ambientali del Programma con riferimento ai sei obiettivi ambientali individuati dal Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, noto come *Regolamento sulla Tassonomia*, entrato in vigore il 12 luglio 2020. La metodologia di valutazione adottata è illustrata attraverso tabelle di sintesi che consentono di valutare le caratteristiche tecniche e funzionali delle azioni previste.

- Sulla base degli esiti di tale valutazione, il Proponente evidenzia che le valutazioni condotte sulle tipologie di operazioni, interventi e azioni previste dal Programma Nazionale "Cultura" 2021–2027 consentono di escludere la presenza di effetti ambientali significativi e di attestare la piena coerenza del Programma con il principio DNSH.

- Considerata la ricaduta positiva delle azioni a diretta finalità ambientale quale quelle individuate nell'ambito dell'OP2 per l'efficientamento energetico, la resilienza idrica fino all'inclusione sociale e alla partecipazione culturale nonché della potenziale ricaduta positiva delle altre azioni del Programma su alcune componenti ambientali, si auspica che, nello sviluppo e completamento del Programma, l'Autorità Proponente tenga in debita considerazione i sei obiettivi del DNSH con attenzione alle modalità con cui può concorrere, ancorché in modo non sostanziale, al loro perseguimento anche attraverso l'approccio al ciclo di vita dei servizi, attraverso l'adozione di criteri di attuazione e indirizzino alla sostenibilità ambientale le diverse fasi attuative del Programma a partire dal rispetto dei criteri del green public procurement e in conformità alle direttive nazionali vigenti in materia di Criteri Ambientali Minimi (DM 23.06.2022e ss.mm.ii.);

- Si suggerisce altresì di sviluppare nell'ambito del monitoraggio del Programma una relazione sui risultati ambientali e culturali del Programma, comprendente indicatori di consumo idrico, energetico e di riduzione emissioni; stato di conservazione e fruizione dei beni culturali interessati; eventuali criticità o superamenti delle soglie prestazionali; oltre che un'apposita sezione che possa verificare e garantire l'assenza di effetti negativi derivanti dall'attuazione del Programma e il raggiungimento dei benefici ambientali delle azioni nonché dell'efficacia dei criteri di indirizzo alla sostenibilità assunti.

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS
Sottocommissione VAS

ACCERTA e VALUTA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente provvedimento, che il Programma Nazionale Cultura FESR 2021-2027 non determina potenziali effetti ambientali significativi e pertanto,

secondo le disposizioni di cui al Titolo II della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., può essere escluso dall'Assoggettabilità a VAS.

Si dà atto, inoltre, che è stata svolta la valutazione del rispetto del Principio del DNSH delle misure del Programma il cui esito ne assicura la coerenza.

Il Coordinatore ad Interim della SCVAS

Germana Panzironi

GERMANA PANZIRONI
01.12.2025 12:53:24
GMT+01:00